

## **Decreto Ambiente e riuso delle acque reflue nella pratica irrigua. Posizionamento di ANBI e proposte emendative.**

Il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate ed affinate rappresenta una misura ambientale che ha lo scopo fondamentale di diminuire il prelievo di acqua dai corpi idrici per tutelarne lo stato quali-quantitativo e di preservare, in una logica di economia circolare, le acque di elevata qualità per l'uso prioritario potabile.

A tal fine, è necessaria la cooperazione di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera idrica e che sono chiamati a prestare le proprie competenze tecniche affinché l'acqua affinata sia utilizzabile in sicurezza in agricoltura.

Innanzitutto, la strutturazione di tale coordinamento cooperativo non si esaurisce con il raggiungimento da parte del gestore dell'impianto di affinamento del c.d. "punto di conformità" e, quindi, con la consegna ad altro soggetto delle acque depurate per essere poi destinate al riutilizzo.

Essa, infatti, contempla la costruzione di un quadro di relazioni ben definite in termini di responsabilità ed obiettivi tra i diversi soggetti coinvolti nel percorso, compresi, quindi, i Consorzi di bonifica e irrigazione, prevedendo investimenti e precise regole di collaborazione.

Le Pubbliche Amministrazioni, attraverso procedure ad evidenza pubblica, selezionano i gestori degli impianti di affinamento deputati a svolgere la depurazione delle acque, intesa come un vero e proprio servizio pubblico nei confronti di tutti i cittadini. Esse stabiliscono

con i gestori di tali impianti gli oneri per il servizio di affinamento e le relative tariffe che dovranno essere versate a loro copertura.

Pertanto, è il servizio di affinamento che deve garantire l'idoneità all'immissione nel ciclo di riutilizzo delle acque reflue depurate fino al raggiungimento del "punto di conformità".

I Consorzi di bonifica e irrigazione, in qualità di soggetti titolari della concessione di trasporto delle acque ai fini del convogliamento, si trovano a dover svolgere una funzione di controllo della qualità di tutti i parametri chimico-fisici previsti dai documenti allegati al Regolamento. In conseguenza, ne derivano dei profili di responsabilità dei Consorzi rispetto alle verifiche da loro effettuate a tutela dell'utilizzo da parte degli agricoltori utilizzatori.

Un esempio tra i tanti della delicatezza di tale ruolo di responsabilità è rappresentato dalla presenza nelle acque affinate di una certa concentrazione di elementi fertilizzanti, quali l'azoto e il fosforo, è spesso invocata dai "promotori del riutilizzo" come una utilità importante del riuso di tali acque in agricoltura.

Invero, non è sempre positiva, come dimostra la delicata disciplina vigente in agricoltura in materia di nitrati e di fertilizzanti, in quanto questi elementi, a fronte del rischio di percolazione nelle falde freatiche e di lisciviazione nei corsi d'acqua fino al mare, possono diventare inquinanti e principali responsabili del fenomeno di eutrofizzazione delle acque dolci e salate.

Inoltre, il servizio di convogliamento ed adduzione da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione necessita di una puntuale programmazione in quanto non tutte le acque affinate possono essere indifferentemente utilizzate dalle diverse tipologie di colture in atto nel distretto irriguo ma devono essere rispettate le prescrizioni contenute nei

documenti allegati al Regolamento 2020/741/UE che ne distinguono i recapiti, ad esempio se coltura destinata all'uso alimentare o meno.

È evidente, quindi, che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono chiamati a svolgere un'ulteriore funzione di verifica anche nella pianificazione di utilizzo delle acque affinate, distinguendone e differenziandone i recapiti finali.

Gli elementi sopra esposti, e molti altri da considerare ulteriormente, rendono evidente la necessità di ricomprenderli all'interno del Piano di Gestione dei Rischi, la cui strutturazione deve essere condivisa tra tutti i soggetti che fanno parte della filiera, al fine di prevedere rischi e pericoli, le necessarie prescrizioni e le misure correttive.

In sostanza, la disciplina in materia di riutilizzo delle acque reflue affinate dettata dal Reg. 2020/741/UE conferisce ai Consorzi di bonifica e irrigazione, nel legame con i propri associati (aziende agricole e cittadini), attraverso la gestione coordinata del sistema di adduzione delle tubazioni e dei canali, le ulteriori funzioni sopra richiamate che rappresentano un ulteriore costo in termini di gestione e di investimenti dedicati.

I Consorzi potrebbero trovarsi nella condizione, anche, di mancato utilizzo da parte delle aziende agricole consorziate delle acque affinate ricevute dall'ente gestore dell'impianto di trattamento.

È evidente, pertanto, l'importanza di concretizzare in maniera effettiva e trasparente la collaborazione tra i diversi soggetti all'interno della filiera del riutilizzo, riconoscendo il ruolo attivo svolto dai Consorzi di bonifica e irrigazione evitando di banalizzarne il ruolo come semplici destinatari dell'utilizzo dell'acqua trattata, tenuti peraltro nell'interesse dei propri associati, al versamento di un canone di servizio all'ente gestore dell'impianto di affinamento.

Il rapporto tra i Consorzi e tale ente, invece, andrebbe ripensato con il riconoscimento ai primi dei costi per la veicolazione delle acque, anche in relazione alla discontinuità, non solo stagionale, dell'uso irriguo.

In relazione alle considerazioni sopra esposte si esprime buon giudizio generale positivo rispetto all'intento della legislazione di adeguare la disciplina italiana in materia di riutilizzo alle direttive e ai regolamenti unionali, in particolare con riferimento alle norme che permettono di utilizzare il ravvenamento come misura di stoccaggio della risorsa in condizioni di emergenza idrica, nonché di caricare acquiferi ad uso agricolo con acque affinate prodotte al di fuori della stagione irrigua, alleviando gli effetti di inverni o primavere secchi sulla disponibilità estiva.

Peraltro, si ribadisce che va vigilata l'applicazione che richiede un livello di sicurezza rispetto alla qualità dell'acqua trattata ed alla natura dei contaminanti residui post trattamento compatibile con il tempo di residenza nell'acquifero e con le sue caratteristiche.

Per questi motivi si propongono i seguenti

## A.S. 1272 -

## EMENDAMENTI

### Art. 3

*All' art. 3, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente;*

*“e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso» e dopo il primo periodo è inserito il seguente “In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione ove presenti.”.*

### **Relazione illustrativa**

Nel testo originaria del Decreto in conversione, la lettera e), dell' art. 3, comma 1, inserendo nella definizione del servizio idrico integrato, all'articolo 141, comma 2, del D. Lgs. 152, le parole «, nonché di riuso», di fatto include il riuso di qualsiasi natura, incluso quello irriguo, tra le competenze del gestore del SII superando quindi il limite che divide il SII dalle attività istituzionali dei consorzi di bonifica e di irrigazione.

Questo autorizzerebbe in pratica le società commerciali acquedottistiche a creare sistemi di distribuzione irrigua delle acque affinate anche dove esistano già sistemi pubblici di irrigazione collettiva non commerciali, ampliando l'utenza di tipo urbano con l'aggiunta di quella agricola periurbana.

Al fine di integrare efficacemente le funzioni di **produzione di acque destinate al riuso**, tipiche del SII, con quelle della **distribuzione di acque irrigue** attribuita per legge ai consorzi di bonifica e di irrigazione, si propone di esplicitare la necessità di collaborazione tra i soggetti competenti.

Ricordiamo che i consorzi di bonifica e di irrigazione non figurano nella parte terza della Direttiva Quadro Acque, che definisce responsabilità e meccanismi di gestione della risorsa, ora rimediare a questa omissione perché che senza un ruolo previsto nella norma sul riuso delle acque non si possono avere responsabilità e senza di queste una funzione.

I Consorzi di bonifica e irrigazione, in qualità di soggetti titolari della concessione di trasporto delle acque ai fini del convogliamento, si trovano a dover svolgere una funzione di controllo della qualità di tutti i parametri chimico-fisici previsti dai documenti allegati al Regolamento. In conseguenza, ne derivano dei profili di responsabilità dei Consorzi rispetto alle verifiche da loro effettuate a tutela dell'utilizzo da parte degli agricoltori utilizzatori.

### **Art. 3**

*Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*“ f) All'articolo 154, comma 1, dopo la locuzione "chi inquina paga" sono aggiunte le seguenti parole "nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento 741/2020 UE ».*

### **Relazione illustrativa**

Al fine di assicurare l'efficienza della disposta integrazione del servizio idrico integrato con il settore agricolo per il riuso delle acque reflue, nel rapporto tra i consorzi di bonifica e di irrigazione e il gestore del SII, occorre esplicitare l'attribuzione dell'onere degli extracosti per gli ulteriori affinamenti per il riuso irriguo ai sensi del regolamento 741/2020 UE, integrandoli nella definizione dei componenti di costo che concorrono alla determinazione della tariffa del SII.

Si tratta di impedire che i consorzi di bonifica e di irrigazione debbano pagare per le acque affinate una quota che va a coprire gli extra costi per il trattamento, se l'infrastruttura di affinamento delle acque reflue per il riuso non è già adeguata al momento dell'entrata in vigore del Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del Reg. (UE) 2020/741, con D.P.R. attualmente in corso di emanazione.

In mancanza dell'inserimento normativo proposto, l'ingegnerizzazione dell'acqua affinata per aderire alle esigenze irrigue cui sarà destinata potrebbe essere posta in carico ai consorzi di bonifica e di irrigazione, e quindi sul comparto produttivo primario a valle, senza nemmeno chiarezza sugli elementi di costo che potrebbero essere trasferiti.

Invece, per una corretta attuazione nazionale della normativa europea occorre che, in accordo con il principio di responsabilità del "chi inquina paga", una norma legislativa ribadisca che il titolare dello scarico si faccia carico della responsabilità e dei costi affinché le acque affinate siano essere restituite con caratteristiche idonee agli usi successivi. In quanto ciò è divenuto ormai un obbligo di legge UE, quindi cogente quanto il rispetto delle tabelle allo scarico in acque superficiali.

Tra l'altro, il gestore del SII beneficia anche del fatto che il conferimento delle acque affinate ai gestori irrigui, lo aiuta anche per gli aspetti ambientali della sua attività, in termini reputazionali.

Ne consegue che il gestore del SII debba caricarsi dei costi di adeguamento senza in toto od in parte scaricare sul sistema consortile e quindi sul comparto primario a valle ,

I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche in relazione ai predominanti usi ambientali delle acque affinate (predominanti rispetto alla stagionalità dell'uso irriguo), saranno comunque gravati degli extracosti relativi alla veicolazione delle acque affinate, al monitoraggio qualitativo delle acque affinate conferite, nonché della gestione di eventuali barriere aggiuntive,